



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE

Provveditorato - Servizi di manutenzione e supporto

N. 17 DEL 06/10/2015

OGGETTO: COTTIMO FIDUCIARIO PER ACQUISTO NUOVO SCUOLABUS. ESCLUSIONE DALLA GARA DELLA DITTA INDBUS SRL

Visto , ai fini della competenza, l'art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 – Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali ;

Visto il Decreto Sindacale n.20 del 30.06.2015 con il quale al sottoscritto è stata attribuita la Responsabilità con Funzioni dirigenziali dell'Area 5 del Comune "Provveditorato –Servizi di Manutenzione e Supporto";

Ricordato che con propria determinazione N. 2 del 31/07/2015 è stata indetta nuova procedura di cottimo fiduciario per l'aggiudicazione della fornitura scuolabus per alunni delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e secondarie di 1^a grado, per l'importo di € 114.500,00 oltre Iva (stimato a corpo per la base d'asta) oltre IVA, approvando lo Schema di Avviso/Disciplinare di Gara con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell'art.83 del D.lgs 163/2006) con corrispettivo determinato a corpo, CODICE CIG 6363576D07;

Visto che le imprese dovevano presentare offerta entro il termine delle ore 13,00 del 16 settembre 2015;

Ricordato che la prima seduta di gara è stata prevista il giorno 17 settembre 2015, alle ore 9,00, in seduta pubblica;

Ricordato che l'Avviso e la documentazione di gara relativa alla procedura in oggetto, sono stati pubblicati all'Albo Pretorio di questa Amm.ne Comunale al n 1208 di repertorio dal 13.08.2015 al 16.09.2015 e sul sito Internet del Comune nel medesimo periodo ;

Ricordato che l'avviso è stato pubblicato sul Sitat Regione Toscana il 13.08.2015 e su Serviziocontrattipubblici.it in data 13.08.2015 al fine di dare la massima pubblicità allo stesso ;

Visto che le offerte pervenute nei termini risultano essere state :

- 1) MARESCA E FIORENTINO SPA
- 2) INDBUS SRL

Visto come la gara sia attualmente in corso e non siano stati attribuiti né i punteggi "qualitativi" previsti dall'Avviso di Gara di cui al Criterio A "Qualità e caratteristiche tecniche del mezzo" , né tantomeno quelli relativi al Criterio C "Prezzo Offerto" , non avendo aperto le Buste delle Offerte Economiche;

Visto come si sia provveduto ad espletare le sedute del 17 settembre 2015 (apertura dei plichi in seduta pubblica) , la seduta del 24 settembre (prova su strada) , ed una seduta riservata in data 28 settembre nella quale il sottoscritto ha comunicato ai membri della Commissione, sulla base dei primi riscontri effettuati



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

sulle dichiarazioni e documentazioni presentate dai concorrenti, la necessità di avviare il procedimento di esclusione dell'impresa Indbus Srl dalla gara;

Visto infatti come il sottoscritto, al fine di accelerare la procedura di aggiudicazione della gara, sin dal 22 settembre abbia cominciato ad espletare verifiche sul sistema AVCPASS sui requisiti generali delle imprese;

Visto altresì come in data 24 settembre si sia provveduto a richiedere direttamente alle Officine indicate dai due concorrenti per l'assistenza in periodo di garanzia (art.10 del Capitolato Speciale d'Appalto) di confermare le indicazioni/dichiarazioni contenute nella Busta B Offerta Tecnica delle due imprese ;

Visto infatti come il Capitolato Speciale d'Appalto preveda all'art.10 :

Art. 10 - Garanzia del mezzo

La ditta aggiudicataria si impegna a garantire contro i difetti di fabbricazione e di funzionamento per un periodo di almeno mesi 24 (ventiquattro) dalla data di emissione della fattura che sarà vistata dai tecnici comunali come attestazione di regolare fornitura.

Tale garanzia dovrà essere globale, includente cioè tutte le parti costituenti il mezzo, anche quelle di costruzione non propria, secondo quanto esposto di seguito.

Per garanzia totale si intende pertanto la garanzia complessiva su tutto il mezzo, compresa la garanzia sui seguenti elementi:

- a) gruppo motore, cambio e differenziale*
- b) corrosione passante*
- c) struttura di carrozzeria*

Nel periodo di garanzia il venditore dovrà pertanto garantire la sostituzione a proprie cura e spesa presso l'officina comunale, o in altro luogo indicato, e senza alcun onere diretto o riflesso per l'Amministrazione, di tutte le parti o gli accessori che con l'uso presentassero difetti, rotture dovute ad errato montaggio o progettazione o a qualità scadente dei materiali inibente il regolare funzionamento del mezzo entro un termine di cinque giorni dalla data di segnalazione dell'inconveniente.

Visto pertanto come l'Avviso pubblicato prevedesse che tra le documentazioni che le imprese dovevano produrre in sede di partecipazione alla gara (Contenuto della Busta B) vi fossero le seguenti :

La Busta B) dovrà contenere, a pena di esclusione, quanto segue:

- Relazione sul mezzo offerto .

Relazione descrittiva ed illustrativa del mezzo offerto (per un massimo di 10 pagine formato A4) , accompagnata da fotografie, deplianti , indicazione sulla futura fornitura di Fascicolo tecnico e manuale d'uso , etc.

La Relazione dovrà illustrare le caratteristiche specifiche del prodotto dalle quali si evincano con chiarezza le informazioni richieste sia relativamente alle caratteristiche minime richieste nel capitolato che le ulteriori possedute dal mezzo, quali per esempio eventuali optionals . Potranno essere eventualmente anche evidenziati ulteriori parametri che caratterizzano il mezzo (ad esempio rumorosità esterna ed interna, caratteristiche delle componenti del mezzo , robustezza)

La Relazione dovrà comunque contenere (può comunque essere prodotto apposito allegato), pena la non attribuzione dei relativi punteggi ,le seguenti indicazioni:

Tempi di consegna in gg. dalla conferma d'ordine

Durata in mesi della garanzia proposta ai sensi dell'art.10 del Capitolato d'Appalto.

Ubicazione centro per interventi di assistenza (distanza in Km da Colle di Val d'Elsa).

La relazione comunque potrà contenere quanto altro il concorrente ritenga utile per illustrare il mezzo offerto

Visto come alla parte di Relazione relativa al Centro di assistenza è collegata , sulla base dell'Avviso di Gara , l'attribuzione dei punteggi di cui al criterio A) Qualità e caratteristiche tecniche del mezzo,in particolare il sottocriterio **A6) Ubicazione Centro per interventi di assistenza (distanza in Km da Colle di Val d'Elsa) :Max 3 punti.;**



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

Visto come l'Officina Scotti , indicata dalla Ditta Maresca&Fiorentino per l'assistenza, abbia confermato l'indicazione contenuta nella Relazione del concorrente;

Visto invece come la Indbus Srl abbia indicato la Ditta Elsacar Srl , in Via delle Regioni 61, di Certaldo, quale Officina incaricata dell'assistenza in garanzia ai fini degli adempimenti di cui all'art.10 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Visto altresì come sia stata presentata apposita dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'impresa Indbus nella quale è stata indicata **come officina per l'assistenza , avente distanza chilometrica dalla Vs. Sede Comunale di 26,6 Km , la Elsacar Srl, sita in Via delle Regioni 61/A Certaldo;**

Visto come inopinatamente l'Officina Elsacar , indicata dalla Ditta Indbus, abbia dichiarato quanto segue :*“Io sottoscrittoquale Amministratore Delegato della Elsacar Srl , con sede a Certaldo....dichiaro di non avere alcun accordo in atto con l'impresa Indbus Srl, da Voi citata “*

Visto pertanto come ci si trovi di fronte ad una dichiarazione resa da Indbus Srl che non è veritiera;

Visto l'Avviso/Disciplinare di Gara , che al Paragrafo 6 -Cause di Esclusione – punto 2 lettere p e q, prevede l'esclusione :

p) dei concorrenti di cui non sono comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d'ufficio effettuate dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

q) dei concorrenti che forniscano dichiarazioni mendaci. In questo caso, ferma restando l'applicazione dell'art.38 lett.h) del D.Lgs 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la cauzione a garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici per gli adempimenti di sua competenza (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio)

Visto altresì l'art.38 comma 1 ter del D.Lgs 163/2006:

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia

Ricordato come : Nel nostro ordinamento l'aver reso false dichiarazioni alla stazione appaltante su circostanze rilevanti ai fini dell'assegnazione dell'appalto assurge a causa autonoma di non ammissione alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici, a prescindere da ogni accertamento sul profilo psicologico del dichiarante (Consiglio di Stato Sez. VI 06/06/2011 n.3361);

Visto come la dichiarazione sul Centro di assistenza risulti falsa e riguardi una circostanza rilevante ai fini dell'assegnazione dell'appalto, in quanto sulla base della distanza chilometrica del centro di assistenza si determina l'attribuzione di una parte del punteggio di cui al Criterio Qualitativo A, ossia il criterio A6) Ubicazione Centro per interventi di assistenza (distanza in Km da Colle di Val d'Elsa) :Max 3 punti,potenzialmente determinante ai fini dell'aggiudicazione della gara;

Visto come , sulla base della documentazione acquisita , avendo accertato una falsa dichiarazione,ai sensi dei principi generali dell'ordinamento di cui alla Legge 241/1990 e sm, con comunicazione lettera prot.18930 del 28.09.2015 (trasmessa solo per pec in quanto il numero di fax indicato dall'Impresa



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

nell'Allegato 1 non è attivo) è stato avviato il procedimento di esclusione dalla procedura di gara in oggetto per l'Impresa Indbus , secondo quanto previsto dalle previsioni dell'Avviso/Disciplinare di Gara ;

Visto come sia stato assegnato il termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare controdeduzioni;

Visto come la pec del sottoscritto risulti consegnata lo stesso giorno 28 settembre 2015;

Visto che Indbus Srl , con pec del 28.09.2015 ha replicato alla nota di comunicazione di avvio del procedimento (trasmessa anche alla Elsacar) affermando :

Apprendiamo con grande stupore quanto ricevuto asserendo che la ns richiesta di assistenza era stata espressa in più occasioni sia verbali che per iscritto (come da mail allegata). Facciamo inoltre presente che, la Sig.ra, che presenziò alla seduta pubblica c/o il Comune di Colle Val D' Elsa il gg 17/09/2015, si recò personalmente presso l'Officina Elsacar s.r.l. sita in Via Delle Regioni, 61/A in Certaldo (FI), lo stesso giorno, presentandosi e comunicando che qualora l'appalto fosse stato aggiudicato da Indbus s.r.l. si sarebbe formalizzato un contratto di collaborazione reciproco. Vogliamo pensare che quanto accaduto sia dovuto ad una mancanza di comunicazione tra il personale interno ad Elsacar s.r.l. precisando che non è nell'etica della Indbus s.r.l. presentare dichiarazioni mendaci, come da voi sostenuto.

Rimaniamo pertanto fiduciosi in una bonaria soluzione tra le parti.

Visto come nella suddetta pec del 28.09.2015 sia allegata la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dalla gara ed un biglietto da visita della Elsacar con annotata a mano la dicitura "ricevuto dalla Sig.rail gg 17/09/2015 a seguito mia visita c/o loro sede " ;

Visto come nella suddetta pec del 28.09.2015 sia allegata altresì una mail del 4 settembre 2015 nella quale INDBUS chiede ad Elsacar quanto segue :

Buona sera a seguito di quanto anticipato telefonicamente, stiamo partecipando a una gara per la fornitura di uno Scuolabus presso un Comune alla Vs officina e avremmo necessità di collaborare con Voi, in caso di aggiudicazione. Il veicolo a cui dovrete effettuare la manutenzione è uno Scuolabus Iveco 70C17 e come preannunciato per le vie brevi, le spese per gli interventi da Voi effettuati sul veicolo verranno fatturati e pagati direttamente dalla "Indbus Srl" con sede legale in via Cesare Battisti a Tolmezzo (Ud).Rimanendo in attesa di Vs gradita e sollecita conferma, sono a porgerLe Cordiali saluti.

Visto come in data 29 settembre il sottoscritto abbia replicato con pec alla nota del 28 settembre 2015 di Indbus , pec del seguente tenore :

Si prende atto della Vostra Pec che è stata assunta al n.19146 di protocollo del Comune in data 29.09.2015. Si fa tuttavia rilevare come,sulla base della documentazione fattaci pervenire , la dichiarazione di Elsacar , che dichiara " di non avere alcun accordo in atto con l'impresa Indbus Srl da voi citata" non viene smentita minimamente.

Alla luce della documentazione trasmessa, è soltanto possibile accertare due contatti (uno addirittura il giorno successivo al termine per la scadenza delle offerte) ,ma non l'adesione (neppure di massima) di Elsacar alle proposte di Indbus .

Questo ci è possibile rilevare.

Visto come in data 30 settembre sia pervenuta per conoscenza una pec inviata da Indbus ad Elsacar nella quale si afferma:

Buon giorno, siamo a scriverVi in quanto ad oggi non abbiamo ricevuto ancora riscontro alla ns comunicazione, come da allegato.

Fiduciosi in una soluzione bonaria da parte Vs, che possa porre fine a questo spiacevole inconveniente, rimaniamo in attesa di ricevere Vs sollecito riscontro, ribadendo quanto già anticipato verbalmente dalla Sig.ra ... alla Sig.ra .. c/o Vs sede nella giornata del 17/09/2015, che qualsiasi accordo commerciale tra le parti si sarebbe formalizzato all'eventuale aggiudicazione della gara riferita al Comune di Colle Val D'Elsa

Visto infatti come il 28 settembre la Indbus abbia scritto ad Elsacar questa mail (a cui evidentemente non è stata data risposta se il 30 settembre si sollecita il riscontro allegandola alla pec):

Buona sera, riceverà per conoscenza la ns risposta inviata a mezzo Pec al Comune di Colle Val d'Elsa. Ribadisco la mia buona fede nell'avviare una collaborazione di assistenza in loco per i ns veicoli su base Iveco Daily T nella versione 65C15 e 70C17, pensando che quanto accaduto si sia trattato di un errore di comunicazione all'interno del Vs staff, ribadendo che , come anticipato per le vie brevi c/o la mia visita nella



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

Vs sede, la ditta IndBus Srl avrebbe discusso del dettaglio dei pagamenti, solo dopo aggiudicazione definitiva della Gara del Comune di Colle Val D'Elsa, visto che stavamo partecipando alla gara, assieme ad altra azienda concorrente, non potevamo certo sapere l'esito della stessa

Visto altresì come lo stesso giorno 30 settembre Indbus abbia fatto pervenire al sottoscritto questa pec :

Buonasera,

precedentemente inviatovi sollecito riscontro alla ns "richiesta chiarimenti" all'officina ElsaCar; confidiamo in loro confronto.

Ribadiamo quanto precedentemente comunicatovi, affermando che i documenti presenti nella busta amministrativa sono stati regolarmente presentati (vedi vs risposta assegnazione alla gara e prova su strada) e nel Bando di gara non veniva menzionata la necessità di allegare la sottoscrizione del legale rappresentante dell'Officina che avrebbe fatto l'assistenza. Facciamo presente inoltre che la vostra stazione appaltante per seguire un corretto svolgimento della procedura di gara avrebbe dovuto chiedere eventuali informazioni direttamente alla Indbus s.r.l. e comunque solo dopo averci comunicato l'esito della prova su strada del veicolo effettuata giovedì 24/09/15 alle ore 15:30 presso vs deposito comunale.

Sarà ns premura chiedere la sospensione della gara, qualora ritenessimo che la procedura non è stata regolarmente rispettata e inoltrare la pratica al ns ufficio legale.

Visto come il sottoscritto abbia replicato a stretto giro di pec :

Si prende atto ancora una volta di una risposta che non smentisce una falsa dichiarazione resa in fase di gara. Distinti Saluti

Ricordato come l'Avviso di Gara preveda :

L'Amministrazione appaltante potrà comunque effettuare d'ufficio controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte , ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000, riservandosi di applicare le relative sanzioni prescritte ai termini di legge in caso di produzione di dichiarazioni mendaci

Visto come la stazione appaltante possa effettuare controlli in ogni momento di propria iniziativa :

In tema di appalto pubblico, il potere, riconosciuto al privato nei casi previsti dalla legge, di autocertificazione delle situazioni di fatto o di diritto rilevanti ai fini dell'aggiudicazione, non è svincolato da ogni controllo - come infatti consentito dall'art. 75 del [d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554](#) - sulla veridicità della stessa autocertificazione da parte della P.A., la quale è tenuta a verificare - anche di propria iniziativa ex art. 71 del [d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#) - la complessiva affidabilità dei concorrenti nell'aggiudicazione delle gare di appalto - Cass. civ. Sez. I, 22/09/2011, n. 19364

Visto come ad oggi non sia pervenuta ulteriore documentazione ;

Visto come , alla luce di quanto acquisito , è possibile concludere il procedimento amministrativo avviato con la lettera prot. 18930 del 28.09.2015;

Visto dunque come si sia accertato che:

- a) in data 4 settembre la Indbus scrive una mail ad Elsacar per informarla su una possibile collaborazione in vista della gara indetta dal Comune di Colle di Val d'Elsa ;
- b) Elsacar a questa mail non ha mai risposto ;
- c) Indbus, nonostante la mancata risposta di Elsacar , indica avventatamente la Elsacar quale Officina incaricata dell'assistenza in garanzia ai fini degli adempimenti di cui all'art.10 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- d) Indbus, nonostante la mancata risposta di Elsacar, produce avventatamente nella Busta B apposita dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'impresa Indbus nella quale è stata indicata **come officina per l'assistenza , avente distanza chilometrica dalla Vs. Sede Comunale di 26,6 Km , la Elsacar Srl, sita in Via delle Regioni 61/A Certaldo** (in conseguenza di questa dichiarazione dovrebbero essere attribuiti i punti previsti dal sottocriterio A6 dell'Avviso di gara);



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

- e) Indbus, dunque, ha partecipato alla gara senza avere alcun minimo assenso (ad esempio una mail, un fax) da parte di Elsacar per una collaborazione ai fini delle future necessità manutentive dello scuolabus;
- f) Indbus è perfettamente consapevole di questa situazione, tanto è vero che il 17 settembre (dunque il giorno successivo al termine per la scadenza di presentazione delle offerte) si precipita da Elsacar **comunicando che qualora l'appalto fosse stato aggiudicato da Indbus s.r.l. si sarebbe formalizzato un contratto di collaborazione reciproco (è questo che ci viene descritto nella pec di Indbus del 28/09/2015);**
- g) Dunque l'accordo Indbus/Elsacar non c'era ed appare singolare che Indbus "comunichi" unilateralmente il 17 settembre (a gara già scaduta) alla Elsacar la successiva formalizzazione di un contratto;
- h) La mail del 28 settembre inviata da Indbus ad Elsacar conferma questa mancanza di accordi: **come anticipato per le vie brevi c/o la mia visita nella Vs sede, la ditta IndBus Srl avrebbe discusso del dettaglio dei pagamenti, solo dopo aggiudicazione definitiva della Gara del Comune di Colle Val D'Elsa, visto che stavamo partecipando alla gara, assieme ad altra azienda concorrente, non potevamo certo sapere l'esito della stessa**
- i) Non essendoci alcun accordo tra le parti Indbus ha incautamente indicato (e dichiarato) la Elsacar quale officina incaricata dell'assistenza;

Rilevato pertanto come, alla luce della ricostruzione effettuata, si debba evidenziare come quanto affermato nella Relazione Tecnica contenuta nella Busta B e nella dichiarazione del legale rappresentante di Indbus sull'officina di assistenza, indicata nella Elsacar Srl, non sia una dichiarazione veritiera;

Visto pertanto come le indicazioni della Relazione e la dichiarazione sul Centro di assistenza risultino false e riguardino una circostanza rilevante ai fini dell'assegnazione dell'appalto, in quanto sulla base della distanza chilometrica del centro di assistenza si determina l'attribuzione di una parte del punteggio di cui al Criterio Qualitativo A, ossia il criterio A6) Ubicazione Centro per interventi di assistenza (distanza in Km da Colle di Val d'Elsa): Max 3 punti, potenzialmente in grado di determinare l'aggiudicazione dell'appalto;

Visto dunque come Indbus abbia prodotto documenti e dichiarazioni non veritiere in grado di incidere sulle determinazioni dell'Amministrazione;

Visto come in questo senso non si possa parlare di "falso innocuo", in quanto non può essere considerato innocuo il falso potenzialmente in grado di incidere sulle determinazioni dell'Amministrazione (Cons. Stato, VI, 8 luglio 2010 n. 4436);

Visto che la sanzione dell'esclusione dalla gara è un atto dovuto, sia per le previsioni dell'Avviso pubblicato da questa stazione appaltante, sia per l'uniforme applicazione della giurisprudenza;

Visto infatti come, sulla base di quanto accertato, venga meno il rapporto di fiducia basato sulla presunzione di reciproca correttezza che deve sussistere tra la stazione appaltante e gli operatori economici, anche nella fase precontrattuale (Tar Lombardia Milano Sez.I, n.2096/2008; Tar Veneto Sez.I. n.84/2007, Cons.Stato Sez.V n.1660/2004- TAR Palermo, Sezione III - Sentenza 18/03/2011 n. 504- Tar per la Lombardia - Sede di Milano, sezione prima –sentenza 14 gennaio 2010 n. 49);



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

Ricordato altresì come :

la completezza delle dichiarazioni è già di per sé un valore da perseguire, consentendo, in ossequio anche ai principi di buon andamento dell'amministrazione, di "par condicio" e di proporzionalità, la celere decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla selezione, con la conseguenza per la quale una dichiarazione inaffidabile perché, al di là dell'elemento soggettivo sottostante, è falsa deve ritenersi già di per sé stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l'impresa meriti o meno sostanzialmente di partecipare (Cons. Stato, Sez. V, 21.6.13, n. 3397; Sez. III, 16.3.12, n. 1471; TAR Lazio, Sez. III, 8.11.12, n. 9166);

Viste altresì le disposizioni dettate dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui "il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera" (art. 75);

Ricordato che la norma menzionata pone in stretta correlazione la non veridicità del contenuto della dichiarazione con i benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

Visto come nel caso in esame, il beneficio derivante dalla Relazione presentata e dalla dichiarazione sul Centro Assistenza richiesto nel bando, da parte di Indbus, è connesso alla potenziale attribuzione di punteggi "qualitativi" previsti dall'Avviso di Gara, e dunque in grado di determinare l'aggiudicazione della gara, e pertanto la decadenza da tale beneficio comporta necessariamente l'esclusione del concorrente;

Visto come l'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 non richieda alcuna valutazione, da parte della stazione appaltante, circa il dolo o la colpa grave del dichiarante, e che il corollario che deve trarsi da tale constatazione è che la non veridicità di quanto dichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con l'autodichiarazione non veritiera indipendentemente da ogni indagine della pubblica amministrazione sull'elemento soggettivo del dichiarante (cfr. sul punto Consiglio di Stato, sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1909);

Rilevato come l'accertamento dell'elemento soggettivo possa essere rilevante sotto altri profili, ma non per applicare le conseguenze decadenziali legate alla non veridicità obiettiva della dichiarazione: la decadenza dalla partecipazione alla gara va espressamente dichiarata;

Visto pertanto come nel caso di specie, essendo irrilevanti ai fini dell'esclusione ignoranza o buona fede, sia legittimo il provvedimento di esclusione, nonché l'irrogazione delle sanzioni accessorie, secondo quanto previsto dall'Avviso di Gara;

Rilevato infatti come la stazione appaltante non disponga di alcun margine di discrezionalità nella disapplicazione del Bando di gara;

Visto infatti come :

Le prescrizioni stabilite nella lex specialis vincolano non solo i concorrenti, ma anche la stessa amministrazione che non conserva alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione né può



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

disapplicarle, neppure nel caso in cui alcune di tali regole risultino inopportune o in congruente formulate, salva la possibilità di procedere all'annullamento del bando nell'esercizio del potere di autotutela" (Consiglio Stato , sez. V, 30 settembre 2010 , n. 7217 e 22 marzo 2010 , n. 1652);

-“In sede di gara indetta per l'aggiudicazione di un contratto, la p.a. è tenuta ad applicare le regole fissate nel bando, atteso che questo, unitamente alla lettera d'invito, costituisce la "lex specialis" della gara, che non può essere disapplicata nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non conformi allo "ius superveniens", salvo naturalmente l'esercizio del potere di autotutela; (Consiglio Stato , sez. IV, 07 settembre 2010 , n. 6485)

Ribadito altresì l'art.38 comma 1 ter del D.Lgs 163/2006:

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia

Visto come la segnalazione ad A.N.A.C. risulti essere un atto dovuto :

Visto come, trattandosi di falsa dichiarazione , le Cause di Esclusione riportate nell'Avviso di cottimo , come visto sopra, sono esplicite nel richiamare l'esclusione e l'applicazione delle sanzioni accessorie ;

Visto pertanto come l'avvio del procedimento di esclusione della INDBUS SRL dalla gara , alla luce dell'Avviso , degli elementi presentati dall'Impresa e dalle pronunce giurisprudenziali sopra citate , debba essere concluso con l'esclusione dalla gara e l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dall'Avviso di gara;

Visto pertanto come il procedimento di esclusione comporti l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dal Bando di gara;

Ricordato come, riguardo all'incameramento della cauzione, la stessa sia espressamente prevista dall'Avviso di gara, con l'Impresa che ha dichiarato di accettare tutte le condizioni previste dall'Avviso nella domanda di partecipazione ;

Visto come sulla base dell'Avviso di Gara , trattandosi di lex specialis della gara , non si possa che riaffermare il principio sopra esposto, procedendo all'incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di gara, alla segnalazione ad A.N.A.C. nonché, trattandosi di falsa dichiarazione , alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria ;

Ritenuto pertanto necessario adottare un provvedimento di esclusione che tenga conto delle risultanze delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese in sede di gara dal Legale Rappresentante dell'Impresa Indbus Srl, atto dovuto all'interno di un procedimento già in corso , regolamentato dall'Avviso di Gara (vedasi Consiglio di Stato 19 /8/2003 n.4671) ;

Visto come la procedura di gara proseguirà a seguito di convocazione di nuova seduta riservata nella quale esaminare la documentazione tecnica dell'altra impresa concorrente ;

Ricordato infatti come ad oggi non sia ancora possibile ipotizzare la data di apertura della Offerta Economica, dovendo ancora procedere all'attribuzione dei punteggi "qualitativi" previsti dall'Avviso di gara per il Criterio A;

Ricordato che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo in quanto non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura della Spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto come ai sensi dell'art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali , introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012 n.174 convertito in legge 7 dicembre 2012 n.213 , il Responsabile del



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Servizio con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto pertanto come sul presente atto sia stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art.147 bis del D.Lgs 267/2000 ;

DETERMINA

- 1) Di stabilire che sulla base delle risultanze delle verifiche in premessa evidenziate risulta da escludere dalla procedura di gara la concorrente INDBUS SRL ;
- 2) Di stabilire ,per le motivazioni in premessa riportate, l'esclusione della INDBUS SRL per false dichiarazioni rese in fase di gara dal Legale Rappresentante in merito alla disponibilità di officina per assistenza , secondo quanto esplicitato in premessa ;
- 3) Di stabilire pertanto che l'esclusione avviene ai sensi dell'art.38 comma 1 ter del D.Lgs 163/2006 nonché delle previsioni dell'Avviso di Gara (in particolare dell'art.6 -Cause di Esclusione – punto 2 lettere p e q, con previsione di l'esclusione p) *dei concorrenti di cui non sono comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d'ufficio effettuate dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);q) dei concorrenti che forniscano dichiarazioni mendaci. In questo caso, ferma restando l'applicazione dell'art.38 lett.h) del D.Lgs 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la cauzione a garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici per gli adempimenti di sua competenza (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);*
- 4) Di stabilire infine che l'esclusione avviene anche ai sensi dell'art.75 del DPR 445/2000 e sm ,in quanto, avendo reso dichiarazione non veritiera , il concorrente decade dai benefici eventualmente conseguiti e conseguibili(ammissione alla gara, esame , valutazione dell'offerta, aggiudicazione della gara);
- 5) Di comunicare all' Impresa INDBUS SRL l'avvenuta esclusione ;
- 6) Di dare segnalazione all'A.N.A.C dell'avvenuta esclusione per falsa dichiarazione (da inviare per conoscenza all' impresa INDBUS) ;
- 7) Di procedere all'escussione della cauzione provvisoria, secondo quanto previsto dal bando e dal Disciplinare di Gara;
- 8) Di dare apposita segnalazione dell'avvenuto all'Autorità Giudiziaria , ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000 e sm .;
- 9) Di dare atto che con successiva convocazione della Commissione di Gara si procederà alla ripresa dei lavori della stessa.
- 10) Di dare atto che avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, con sede in Firenze, Via Ricasoli n.40 entro 30 giorni dalla conoscenza della stessa.

Colle di Val d'Elsa, 06/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DONATI DR. ROBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)